



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p. c. Al Sig. Sindaco - c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile

Al Sig. Segretario Generale
Dott. A. Le Donne

Prot. n.33355 del 15.01.2019

OGGETTO: Legge n.145/2018 – Legge di bilancio 2019 – “*Fondo garanzia debiti*”.

Con precedente missiva, lo scrivente ha già avuto modo di segnalare i molteplici profili di novità introdotti dalla legge di bilancio 2019, tra i quali figura l’obbligo, che decorre dal 2020, del “*Fondo garanzia debiti*”.

A partire dall’anno 2020, infatti, il legislatore ha introdotto un pesantissimo regime sanzionatorio a carico delle Pubbliche Amministrazioni il cui debito commerciale residuo (art. 33 del Dlgs. n. 33/2013) rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente e quelle che presentano un Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento fissati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

I tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 35/2013, e fanno riferimento anche alle fatture scadute che le Amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

I commi 859 e seguenti della Legge n. 145/18, infatti, dettano una serie di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento, gli Enti inadempienti sono obbligati a stanziare nella parte corrente del bilancio, con Delibera di Giunta, un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

L'importo di tale “*Fondo*” è pari:

- a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni.

Nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al “*Fondo di garanzia debiti commerciali*” è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa

che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Nell'anno 2020, le misure di cui sopra sono raddoppiate nei confronti degli Enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità di cui ai commi da 849 a 858 della medesima legge di bilancio 2019 – su cui ci si riserva di assumere specifica iniziativa – , e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine stabilito (entro 15 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione).

L'innovativa previsione normativa in commento introduce un nuovo obbligo di accantonamento nella parte spesa del bilancio comunale, che secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato potrebbe ammontare ad 20 milioni di euro.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile